


R.G. G.I.P. n. 4406/14  
R.G.N.R. n. 19661/14



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE G.I.P. / G.U.P.**

**Ordinanza di proroga**  
**del termine delle indagini preliminari**  
**Artt. 406, 407, 412 co. 2 c.p.p.**

Il Giudice per le indagini preliminari dr. Lucio Marcantonio,  
letta la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari presentata  
dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano in  
data 09 dicembre 2016, nell'ambito del procedimento penale indicato in  
epigrafe, iscritto a carico di:

1. **BAITA Piergiorgio** nato a Venezia il 18 agosto 1948, elettivamente domiciliato in Mestre (Venezia) via Carducci nr. 45 presso il proprio difensore Avv. Alessandro Rampinelli;  
*Difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro RAMPINELLI con studio in Mestre (Venezia), via Carducci nr. 45*
2. **PARIS Angelo** nato a Seregno (MI) il 3 settembre 1966, elettivamente domiciliato in Milano via Spartaco nr. 2, presso il proprio difensore Avv. Luca Troyer;  
*Difeso di fiducia dall'Avv. Luca TROYER con studio in Milano via Spartaco nr.2*
3. **ACERBO Antonio** nato a L'Aquila il 22 aprile 1949, elettivamente domiciliato in Milano Via Mozart nr. 11 presso il proprio difensore Avv. Federico Cecconi;  
*Difeso di fiducia dall'Avv. Federico CECCONI con studio in Milano, Via Mozart nr. 11*
4. **CINQUE Erasmo** nato a Roma il 19 novembre 1940, ivi domiciliato alla via Alfredo Fusco nr. 140 sc. B;

*Difeso di fiducia dall'Avv. Roberto RAMPIONI del Foro di Roma, con studio in Roma Via Timavo nr. 3 e dall' Avv. Pietro POMANTI del Foro di Roma con studio in Roma Via Filippo Civinini nr.12*

5. **CINQUE Ottaviano** nato a Roma il 20 agosto 1969, ivi domiciliato in via Alfredo Fusco nr. 140 sc. B;

*Difeso di fiducia dall'Avv. Roberto RAMPIONI del Foro di Roma, con studio in Roma Via Timavo nr. 3 e dall' Avv. Pietro POMANTI, del Foro di Roma con studio in Roma Via Filippo Civinini nr.12*

6. **SALA Giuseppe**, nato a Milano il 28 maggio 1958, ivi residente in Via Goito nr. 5;

*Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore SCUTO del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Passione nr. 8*

7. **PIZZAROTTI Paolo**, nato a Parma il 16 agosto 1947, ivi residente in Via Linati nr.18;

*Difeso di fiducia dall'Avv. Ermenegildo COSTABILE del Foro di Milano, con studio in Milano, C.so di Porta Vittoria nr. 12*

in cui è persona offesa:

EXPO 2015 S.p.A. nella persona del legale rappresentante *pro tempore*

### **OSSERVA**

La presente decisione verte sulla possibilità di concedere la proroga per lo svolgimento delle indagini preliminari da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano dopo l'avocazione facoltativa disposta nell'ambito del procedimento penale indicato in epigrafe nonché sulla sussistenza in concreto dei presupposti per la prosecuzione delle investigazioni.

Occorre premettere che, in data 29 gennaio 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sede, all'esito delle indagini preliminari delegate dapprima nei confronti del solo Baita Piergiorgio e poi nei confronti del medesimo Baita, di Paris Angelo, di Acerbo Antonio, di Cinque Erasmo, di Cinque Ottaviano, dopo aver fornito ampia motivazione, così concludeva "ritenuto che le indagini, pur avendo evidenziato elementi indiziari sulla sussistenza di reato contro la Pubblica Amministrazione, non hanno

consentito di acquisire elementi idonei a provare in giudizio la sussistenza della penale responsabilità degl'indagati per le gravi ipotesi di reato ipotizzate" e chiedeva l'archiviazione del procedimento.

Questo Ufficio non condivideva la richiesta di archiviazione, in applicazione dell'art. 409 co. 2 c.p.p. , fissava un'udienza in camera di consiglio per il giorno 11 novembre 2016 e disponeva che fosse inviata la comunicazione di rito alla Procura Generale presso la Corte d'Appello – Sede, la quale, in data 10 novembre 2016, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 412 co. 2 c.p.p., disponeva l'avocazione dell'indagine e la revoca della richiesta di archiviazione.

All'udienza in camera di consiglio, tenutasi in data 11 novembre 2016, il G.I.P. prendeva atto dell'avocazione dell'indagine da parte della Procura Generale - Sede e dell'intervenuta revoca della richiesta di archiviazione e disponeva la trasmissione degli atti alla stessa Procura Generale per quanto di competenza.

Nelle memorie depositate dai difensori e, in particolare, dal difensore dell'indagato Acerbo Antonio si chiede il rigetto della richiesta di proroga poiché nel corso dell'udienza del 11 novembre 2016 il G.I.P. avrebbe erroneamente omissso d'indicare un termine per l'espletamento delle ulteriori indagini.

Ritiene, tuttavia, questo Ufficio che, nel caso in esame, il Giudice non avrebbe dovuto e non avrebbe potuto indicare alcun termine in applicazione dell'art. 409 co. 4 c.p.p. Infatti, pur prendendo atto dell'esistenza di un altro risalente orientamento (cfr. Cass. Pen. Sez. II del 28 gennaio 2003, n. 10575) espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, in caso di avocazione facoltativa ai sensi dell'art. 412 co. 2 c.p.p. , il G.I.P. potrebbe comunque indicare un termine per il compimento delle ulteriori indagini, ritiene questo Ufficio che non possa essere interpretata estensivamente la previsione di cui all'art. 409 co. 4 c.p.p. al punto da attribuire al Giudice l'obbligo d'indicare un termine per le indagini preliminari avocate pure in caso di revoca della richiesta di archiviazione.

Si nota che la fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del G.I.P. era scaturita propriamente dal mancato accoglimento della richiesta di archiviazione depositata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Sede. Le eventuali ulteriori indagini il G.I.P. avrebbe dovuto indicarle, all'uopo fissando un apposito termine, prendendo spunto dalle carenze investigative riscontrate rispetto alle motivazioni ed alle conclusioni contenute proprio in quella richiesta di archiviazione.

Essendo stata revocata la richiesta di archiviazione, presupposto indefettibile dei poteri del G.I.P. contemplati nell'art. 409 co. 2, 3 e 4 c.p.p. , non si vede come il giudicante avrebbe potuto indicare un termine per le ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409 co. 4 c.p.p. Infatti, venuta meno la richiesta di archiviazione, aveva ripreso a decorrere naturalmente il termine previsto *ex lege* per il compimento delle indagini preliminari. Nel caso in esame, trattandosi d'indagini avocate, opera in prima battuta il termine di giorni 30 di cui all'art. 412 c.p.p. , ma è fatta salva l'eventuale proroga del medesimo in applicazione dell'art. 406 c.p.p. ed entro i limiti di cui all'art. 407 c.p.p.

L'art. 412 comma 2 c.p.p. disciplina la c.d. "avocazione facoltativa" che può essere disposta una volta che il Procuratore Generale abbia ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio (art. 409 comma 3 c.p.p.) . Tale udienza può aver luogo in due ipotesi: allorché il giudice ritenga di per sé di non concordare con la richiesta di archiviazione oppure allorché la persona offesa abbia presentato opposizione alla richiesta di archiviazione e l'opposizione sia stata considerata ammissibile dal Giudice. In entrambi i casi, il legislatore ha ravvisato il rischio consistente nel fatto che il P.M. sia stato inerte nella fase investigativa oppure abbia chiesto erroneamente l'archiviazione. Per tale motivo, il Procuratore Generale può avocare le indagini, prevenendo lo svolgimento dell'udienza camerale e proseguendo nelle investigazioni anche senza passare attraverso l'udienza. Nel caso concreto, prima dell'udienza di cui all'art. 409 co. 2 c.p.p. era già avvenuta l'avocazione, durante l'udienza veniva comunicata l'avocazione e prima della conclusione dell'udienza era già formalizzata la revoca della richiesta di archiviazione.

Com'è ovvio, l'avocazione con la revoca della richiesta di archiviazione impedisce al Giudice di decidere sulla richiesta di archiviazione e impedisce al Giudice anche di esprimersi sulle carenze investigative riscontrate alla base della richiesta di archiviazione in relazione alle quali avrebbe indicato indagini ulteriori. Il provvedimento adottato comunque dal G.I.P. sarebbe abnorme.

In tale situazione, alcun provvedimento avrebbe potuto adottare il giudicante che, infatti, correttamente si è limitato a restituire gli atti alla Procura Generale procedente (cfr. Cass. Pen. 10-3-2003, R. , in *Cass. pen.*, 2004, 2073; Cass. Pen. 9-3-2000, Tibello, in *Cass. Pen.*, 2000, 3321. Il Procuratore Generale avocante può revocare la richiesta di archiviazione e ciò impedisce al Giudice di decidere sull'originaria richiesta del P.M. , superata dal *contrarius actus* dell'Ufficio avocante).

E' il caso di notare che i poteri del G.I.P. possono sfociare nelle indagini coatte e nell'imputazione coatta e che ambedue gli epiloghi presentano profili

di frizione con il principio di separazione delle funzioni (requirente e giudicante).

Pertanto, proprio in tale solco nel nostro ordinamento giuridico è appositamente prevista l'opzione per cui la prosecuzione coatta delle investigazioni possa essere fatta propria dal Procuratore Generale. In tal modo, l'iniziativa rimane all'interno dell'organo del P.M. anziché spostarsi su quello giudicante.

Anche nel caso dell'avocazione facoltativa che qui ricorre (art. 412 co. 2 c.p.p.), si ritiene che operi il termine di cui all'art. 412 co. 1 c.p.p. Il termine di giorni 30 dal decreto di avocazione, espressamente previsto nell'art. 412 co. 1 c.p.p. per l'emissione delle deleghe delle indagini da parte del P.M. nonché per il compimento delle investigazioni ad opera della P.G. dopo l'avocazione, è applicabile altresì, secondo l'interpretazione prevalente e più garantista, all'ipotesi di cui all'art. 412 co. 2 c.p.p. (cd. avocazione facoltativa a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3 c.p.p.) che ricorre pacificamente nel caso in esame.

Ciò premesso, la Procura Generale - Sede ha depositato presso questo Ufficio in data 09 dicembre 2016 e, quindi, prima della scadenza del trentesimo giorno a far data dal 10 novembre 2016 la richiesta di proroga del suddetto termine. Tale richiesta è stata dunque tempestivamente depositata (la scadenza era prevista in data 10 dicembre 2016 ossia al 30° giorno dal decreto di avocazione).

Essa è stata poi regolarmente notificata, così come previsto dall'art. 406 co.3 c.p.p., a cura di questo Ufficio, alle persone sottoposte alle indagini.

Nell'ulteriore termine contemplato dall'art. 406, comma 3, c.p.p. i difensori degli indagati hanno presentato le loro deduzioni scritte.

Premesso che, a parere di questo Ufficio e della tesi sopra esposta, il termine per le indagini avocate ai sensi dell'art. 412 co. 2 c.p.p. non viene stabilito dal Giudice all'udienza di cui all'art. 409 c.p.p., ma è previsto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 406 e 407 c.p.p. in relazione all'art. 412 c.p.p., occorre poi stabilire quale sia per ciascun indagato il *dies a quo* di decorrenza del termine delle indagini preliminari.

Vi sono da una parte, le posizioni di Baita Piergiorgio, Paris Angelo, Acerbo Antonio, Cinque Erasmo, Cinque Ottaviano e, dall'altra, quelle di Sala Giuseppe e Pizzarotti Paolo.

Nella fase antecedente al decreto di avocazione, la durata delle indagini preliminari era fissata, ai sensi dell'art. 405 comma 2 c.p.p., in mesi 6 a

decorrere dalla data in cui le generalità delle persone alle quali era attribuito il reato erano state iscritte nel registro delle notizie di reato. Tale termine avrebbe potuto essere prorogato da questo Ufficio ed è stato effettivamente prorogato per Baita Piergiorgio in relazione al delitto di cui agli artt. 319, 319-bis c.p. , in Milano in epoca prossima al 03 agosto 2012 e per Baita Piergiorgio, per Paris Angelo, per Acerbo Antonio, per Cinque Erasmo, per Cinque Ottaviano in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 353 co. 2 c.p. , in Milano in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2012.

D'altro canto, all'epoca, non risultavano formalmente indagati Sala Giuseppe e Pizzarotti Paolo, iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano con rispettivi decreti del 15 novembre 2016 e del 05 dicembre 2016 emessi dopo il decreto di avocazione delle indagini datato 10 novembre 2016.

Pertanto, Sala Giuseppe è da poco tempo indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 476, 479 c.p., in Milano il 30.05.2012, Pizzarotti Paolo è da poco tempo indagato per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 353 c.p. , in Milano tra il 16.07.2012 e il 03.08.2012.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza il *dies a quo* (termine iniziale) di decorrenza del termine delle indagini coincide con la data dell'iscrizione nel registro degli indagati (cfr. ad esempio Cass. Pen. Sez. 6°, 12-03-2003, n. 19053 "nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione") e il G.I.P. non può effettuare alcun sindacato né sulla scelta dell'iscrizione né sulla tempistica dell'iscrizione trattandosi di valutazione discrezionale del P.M. procedente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, 13-03-2003, n. 17016 "l'omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. , con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al

momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 c.p.p. , al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice" ) .

Contemporaneamente, con separato provvedimento, la Procura Generale - Sede aggiornava l'iscrizione nel registro degl'indagati a carico di Baita Piergiorgio e di Paris Angelo (già indagati come sopra esposto) aggiungendo un ulteriore titolo di reato per entrambi ossia il delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p. , in Milano fino al maggio 2012.

Giova, sul punto, ricordare che in caso di pluralità di reati attribuiti in tempi diversi alla stessa o a più persone identificate in momenti successivi, in relazione allo stesso reato i termini decorrono autonomamente dalle varie iscrizioni per le quali è necessario procedere. Inoltre, in caso d'iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, il "*dies a quo*" s'individua da tale iscrizione, ferma restando l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. II, 18-10-2012, n. 150).

Altro aspetto riguarda appunto l'osservanza del termine di durata massima delle indagini preliminari nel caso in esame, che attiene ad un'avocazione facoltativa (art. 412 co. 2 c.p.p. ).

In proposito, sembra logico ritenere che il Procuratore Generale abbia comunque diritto ad un termine entro il quale formulare consapevolmente le proprie richieste, previo svolgimento di ulteriori indagini che siano necessarie. Questo Ufficio concorda con la tesi secondo la quale, se la richiesta di archiviazione non condivisa dalla Procura Generale fosse stata presentata dalla Procura presso il Tribunale prima della scadenza dei termini di durata delle indagini, l'organo avocante avrebbe usufruito di tutto il tempo residuo, nonché, eventualmente, di una proroga ex art. 406 c.p.p. ; essendo, invece, già decorsi i termini di durata delle indagini, non sarebbe rimasto alla

Procura Generale che chiedere una proroga ex art. 406 c.p.p. (condividono sostanzialmente tale soluzione Grevi, Archiviazione 1305, nt. 77; Valentini Reuter, 202; contra invece Cordero, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992, 493; Morselli, 389, che ritengono sempre applicabile nel caso di specie la proroga ex lege di trenta giorni contemplata dall'art. 412, co. 1 c.p.p.) .

Circa il termine di durata massima delle indagini di cui all'art. 407 c.p.p. si nota che l'avocazione determina una regressione al momento in cui era scaduto il termine (pur prorogato) delle indagini preliminari oppure al momento in cui il P.M. aveva formulato la richiesta di archiviazione, ove tale richiesta fosse anteriore alla scadenza del termine (pur prorogato) previsto per le indagini. Qualora a quell'epoca il termine originario di cui all'art. 405 co. 2 c.p.p. o eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 406 c.p.p. sino a 18 mesi (art. 407 comma 1 c.p.p.) o sino a 2 anni (art. 407 comma 2 c.p.p.) non risulti decorso, opererà per il P.G. il termine di giorni 30 stabilito dalla legge nell'art. 412 c.p.p. , salva proroga sino al termine di durata massima di cui all'art. 407 c.p.p. Ove invece il termine di cui all'art. 405 co. 2 c.p.p. o eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 406 c.p.p. sino a 18 mesi (art. 407 comma 1 c.p.p.) o sino a 2 anni (art. 407 comma 2 c.p.p.) risulti decorso il P.G. avrà a disposizione soltanto il termine *ex lege* di giorni 30 indicato nell'art. 412 c.p.p.

Dopo l'avocazione è pacifico che il Procuratore Generale o un suo Sostituto agiscono con tutti i poteri del P.M. di primo grado.

Nel computo del termine di durata massima delle indagini preliminari si deve tener conto anche della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che si estende anche alle scadenze del procedimento penale.

Infatti, in base a quanto stabilito dall'art. 240-bis disp. att. c.p.p. (inserito dall'art. 1, D.Lgs. 20.7.1990, n. 193) deve ritenersi che i termini di durata delle indagini preliminari non decorrano nel periodo feriale. La regola posta dalla L. 7.10.1969 n. 742, nel prevedere che in detto periodo opera la sospensione, si riferisce a tutti i termini che abbiano rilevanza processuale e a tutte le fasi del procedimento, senza alcuna esclusione (cfr. fra le tante Cass., Sez. 5°, 06.12.1991; Cass., Sez. 5°, 06.11.1991).

In concreto, come si è detto, da una parte, vi sono le posizioni di Baita Piergiorgio, di Paris Angelo, di Acerbo Antonio, di Cinque Erasmo, di Cinque Ottaviano e, dall'altra, quelle di Sala Giuseppe e Pizzarotti Paolo.

Nella fase antecedente al decreto di avocazione, il termine iniziale delle indagini di mesi 6 a decorrere dalla data dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato è stato effettivamente prorogato per Baita Piergiorgio in



relazione al delitto di cui agli artt. 319, 319-bis c.p. , in Milano in epoca prossima al 03 agosto 2012 e per Baita Piergiorgio, per Paris Angelo, per Acerbo Antonio, per Cinque Erasmo, per Cinque Ottaviano in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 353 co. 2 c.p. , in Milano in epoca anteriore e prossima al 16 luglio 2012.

D'altro canto, gl'indagati Sala Giuseppe e Pizzarotti Paolo sono stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano con rispettivi decreti del 15 novembre 2016 e del 05 dicembre 2016 emessi dopo il decreto di avocazione delle indagini datato 10 novembre 2016.

Inoltre, la Procura Generale ha aggiornato l'iscrizione nel registro degl'indagati a carico di Baita Piergiorgio e di Paris Angelo (già indagati) aggiungendo l'iscrizione per il delitto di cui agli artt. 110. 323 c.p. , in Milano fino al maggio 2012.

In applicazione della normativa sopra richiamata, pare a questo Ufficio che sia comunque possibile un'ulteriore proroga delle indagini preliminari a carico di Baita Piergiorgio, Paris Angelo, Acerbo Antonio, Cinque Erasmo, Cinque Ottaviano dal momento che la proroga rispetta il termine di durata massima delle indagini preliminari che può giungere sino ad anni 2. Si tratta, infatti, di notizia di reato che ha reso particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati (appalti EXPO) e per il considerevole numero di persone indagate (art. 407 comma 2 lett. b c.p.p.): l'oggetto dell'indagine è la gara per l'aggiudicazione e per l'esecuzione dei lavori di costruzione della cd. PIASTRA in vista dell'evento "EXPO 2015".

A *fortiori* il termine di durata massima di anni 2 include il periodo delle indagini preliminari delegate e svolte con riferimento alle posizioni di Sala Giuseppe e di Pizzarotti Paolo, indagati rispettivamente dal 15 novembre 2016 e dal 05 dicembre 2016 ossia dopo le iscrizioni disposte dalla Procura Generale in seguito al decreto di avocazione datato 10 novembre 2016.

Infatti, per Sala Giuseppe e per Pizzarotti Paolo si tratta della prima proroga d'indagini.

La stessa considerazione vale per Baita Piergiorgio e per Paris Angelo solo per ciò che concerne l'ulteriore titolo di reato iscritto per entrambi.

Anche per Baita Piergiorgio e per Paris Angelo, infatti, si tratta della prima proroga d'indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110. 323 c.p. , in Milano fino al maggio 2012, e proprio da tale ultima iscrizione si deve computare il *dies a quo* di decorrenza del termine di durata massima delle indagini di cui all'art. 407 c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. II, 18-10-2012, n. 150).

Per ciò che attiene alla pertinenza ed all'effettiva necessità delle indagini che la Procura Generale - Sede intende delegare, si osserva che la disciplina dettata dall'art. 406 c.p.p. appare improntata ad un criterio di gradualità in ordine all'individuazione delle cause che possono dar luogo alla proroga delle investigazioni, nel senso che mentre l'accoglimento della prima richiesta è subordinato alla presenza di una generica giusta causa, le successive richieste devono essere legate a parametri più rigorosi quali la «particolare complessità delle indagini» e «l'oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine». Tali requisiti ricorrono senza alcun dubbio nel caso in esame in cui la Procura Generale ha dimostrato ampiamente di dover svolgere alcuni approfondimenti.

In definitiva, la richiesta di proroga del termine delle indagini avocate nei confronti di tutti gl'indagati per ulteriori mesi 6 deve essere accolta.

letti gli articoli 406. 407, 412 co. 2 c.p.p. ,

### A U T O R I Z Z A

la proroga per mesi 6 a decorrere dal 10 dicembre 2016 del termine per il compimento delle indagini preliminari nei confronti degl'indagati Baita Piergiorgio, Paris Angelo, Acerbo Antonio, Cinque Erasmo, Cinque Ottaviano, Sala Giuseppe e Pizzarotti Paolo, sopra generalizzati, per i reati tutti ai medesimi rispettivamente ascritti (scadenza in data 10 giugno 2017) .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Milano, 07.01.2017

### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Dr. Lucio MARCANTONIO

TRIBUNALE ORIGINARIO DI MILANO  
REPOSITARIO OGQ I  
MILANO IL 9/1/2017



Il Cancelliere  
PROL. PANTANI

CONSTATO CHE IL VALORE DELLA BOLLO DEL VALORE DI € 8,66... PER IL RILASCIATO  
CORRETTAMENTE PER L'ART. 146 C.P.P.  
(ex art. 207 del D.L. N. 115 del 30.5.2002)  
Per copie (N. 20 PAGINE)  
Milano, 12 GEN. 2017

Il Cancelliere

10

ASSISTENTE GIUDIZIARIO A2 F3  
MIRIAM LINDA DI NOSTA